

Recesso. Il corrispettivo può essere composto da proventi di cessione azioni agli altri soci e a terzi e da riserve disponibili . .

Il socio si può liquidare in forma mista

È legittimo che il socio recedente sia liquidato in forma mista, cioè in parte con cessione delle azioni agli altri soci, in parte con la cessione delle azioni a terzi, in parte con l'utilizzo di riserve disponibili e in parte con riduzione del capitale sociale. Il pagamento gli va effettuato quando non c'è più l'eventualità della liquidazione della società. È la sintesi della nuova massima n. H.G.37 dei Notai del Triveneto.

L'articolo 2437-quater del Codice civile, nel disciplinare la liquidazione delle azioni in caso di recesso, prevede che, nei casi di mancato acquisto delle azioni da parte dei soci o di terzi, in assenza di utili e riserve disponibili da utilizzare per l'acquisto delle azioni (proprie) dei recedenti, si debba deliberare la riduzione del capitale o lo scioglimento della società. Nulla si dice sull'ipotesi in cui vi siano utili e riserve disponibili, ma il loro importo non basti per l'acquisto di tutte le azioni dei recedenti.

Due sembrano le principali alternative possibili: utilizzare tutti gli utili e le riserve disponibili per acquistare la corrispondente parte delle azioni dei recedenti poi deliberare la riduzione del capitale in misura corrispondente al valore delle azioni non acquistate e, decorsi 90 giorni senza opposizioni, rimborsare ai recedenti l'importo corrispondente alla riduzione; oppure, accertata l'insufficienza di utili e riserve, ridurre il capitale sociale in misura corrispondente al valore di tutte le azioni da rimborsare e, decorsi i 90 giorni senza opposizioni, rimborsare al receduto l'importo corrispondente.

Nella scelta, va considerato che il risultato si potrebbe raggiungere, senza alcuna alterazione sostanziale, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente al valore di tutte le azioni da rimborsare e con un contestuale aumento gratuito per i soci rimasti, con imputazione a capitale delle riserve disponibili e degli utili (non di periodo) iscritti in bilancio.

La riduzione necessitata dal recesso (articolo 2437-quater, comma 6) è subordinata al decorso del termine di 90 giorni dall'iscrizione nel Registro imprese (sempre che nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione si sia opposto).

In conclusione, si può dire che, pur in assenza di una espressa previsione, non si vede ragione per negare che gli utili (purché non di periodo) e le riserve disponibili (tra cui la riserva legale) che potrebbero essere imputati a capitale, ai sensi dell'articolo 2442, possano essere utilizzati, unitamente al capitale sociale, per rimborsare i soci receduti del valore di liquidazione delle azioni di cui erano titolari. Purché le somme prelevate dalle riserve siano vincolate a riserva indisponibile sino al decorso dei 90 giorni entro cui i creditori possono fare opposizione, ai sensi degli articoli 2437-quater e 2445 del Codice civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA